

Sentenza n. 960/2015 pubbl. il 13/04/2015

RG n. 827/2011

Repert. n. 932/2015 del 13/04/2015

960

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La Corte d'Appello di Venezia

Sezione prima civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

- 1) dott. VITTORIO ROSSI Presidente
- 2) dott. DANIELA BRUNI Consigliere
- 3) dott. PAOLA DI FRANCESCO Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 827/2011 R.G. promossa

da

, p.i.

appresentata e difesa dagli avv.ti

Stefano Previti, Alessandro La Rosa, Gabriele Claudio Fontana e Valeria Mazzolta,  
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Venezia-Mestre,  
Galleria Teatro Vecchio 15, giusta procura a margine dell'atto di citazione  
d'appello;

appellante

contro

SENT. N.	960/15
DEP. N.	12/03/15
N.	827
DEPOSITATA N.	1105
OGGETTO	INTEREDAZ. FINANZIARIA
REP.	13 APR 2015

*h*



....., rappresentati e difesi dagli avv.ti  
Giovanni Franchi e Donatella Munari, elettivamente domiciliati presso lo studio  
della seconda, in Cavarzere (Ve), via Spalato 1, giuste procure in calce alla  
comparsa di risposta;

*appellati*

In punto: appello avverso ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. 1° marzo 2011 del  
tribunale di Padova

### CONCLUSIONI

Il Procuratore della appellante ha concluso:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata ordinanza,  
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via principale:

1. accertare e dichiarare la validità degli ordini di acquisto dei titoli per cui è  
causa e, per l'effetto, riformare l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. impugnata  
rigettando tutte le domande proposte dai sigg. ....

- ..... e
1. contro la Banca;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare che la Banca non è tenuta a  
pagare a ..... € 1.312,50, a ..... € 10.182,56, a  
4.640,66, a ..... € 15.155,94, a ..... € 9.495,00, a  
..... € 15.949,12, a ..... € 6.903,11, a  
..... € 4.922,24, ad ..... 9.890,70, a ..... €  
5.558,97, a ..... € 34.279,41, per tutti oltre interessi al maggior  
tasso tra quello legale e il tasso BOT dalla data della domanda al saldo effettivo,  
come stabilito nella ordinanza impugnata;
3. conseguentemente condannare gli appellati a pagare in favore di Banca  
somma - pari ad € 155.135,16 - da quest'ultima pagata in

*Handwritten signature*



esecuzione dell'ordinanza impugnata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo affettivo.

Con vittoria di spese e compensi oltre CNPA ed IVA di entrambi i gradi di giudizio.”.

Il Procuratore degli appellati ha concluso:

“Si conclude per il rigetto dell'appello proposto da \_\_\_\_\_, col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge.”.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 5 luglio 2010, -

\_\_\_\_\_ adivano il tribunale di Padova per ottenere la declaratoria di nullità degli ordini di acquisto di titoli azionari e obbligazionari da loro effettuati negli anni 2000-2001 con la \_\_\_\_\_ al di fuori dei locali della stessa, senza che gli ordini sottoscritti prevedessero la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 7, Tuf e in assenza di sottoscrizione del contratto quadro. In conseguenza della chiesta declaratoria nullità, chiedevano altresì la restituzione delle somme oggetto dell'investimento di ciascuno. La Banca resisteva, proponendo in via preliminare l'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Padova e il difetto di legittimazione di alcuni degli attori, non avendo costoro sottoscritto i relativi ordini. Contestava, poi, la sussistenza delle nullità lamentate dai ricorrenti.

2. Con ordinanza depositata in data 1° marzo 2011 il tribunale di Padova accertava il difetto di legittimazione di \_\_\_\_\_

M



in quanto costoro non avevano sottoscritto gli ordini di acquisto dei quali era stata dedotta la nullità, non rilevando, per converso, la cointestazione del deposito titoli o del conto corrente. Il giudice di primo grado respingeva la domanda di nullità per la mancata stipulazione del contratto quadro, accertando, invece, la nullità derivante dalla omessa menzione negli ordini di acquisto dei titoli della facoltà di recesso di cui all'art. 30 Tuf e condannava la Banca convenuta "a pagare a ..... la somma di € 44.976,12, a ..... € 4.640,66, a ..... € 1.312,50, a ..... € 10.182,56, a ..... € 15.155,94, a ..... € 9.405,00, a ..... € 15.949,12, a ..... € 6.903,11, a ..... a € 4.922,24, ad ..... € 9.890,7. a ..... € 5.558,97, a ..... € 34.279,41", oltre agli interessi al maggior tasso tra quello legale e il tasso dei BOT, con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo. Condannava altresì i sopra indicati ricorrenti alla restituzione delle cedole e delle somme *medio tempore* percepite, oltre agli interessi come sopra determinati, e alla restituzione dei titoli di cui agli acquisti dichiarati nulli. Dichiarava, infine, compensate tra le parti le spese di lite.

3. Avverso tale ordinanza, con atto di citazione notificato l'8 aprile 2011 ha proposto appello la Banca ..... censurando la sentenza impugnata in relazione alla interpretazione della espressione "collocamento" di strumenti finanziari, di cui all'art. 30 Tuf, sostenendo che lo *ius poenitendi* non è previsto per la negoziazione di titoli fuori sede e che gli ordini di acquisto trasmessi alla Banca non sono qualificabili come contratti, bensì come istruzioni impartite dal mandante al mandatario, donde la non impugnabilità degli stessi. Gli appellati hanno eccepito *in limine* la tardività dell'appello, rilevando che la comunicazione della ordinanza è del 4 marzo 2011, onde il termine di trenta giorni previsto dall'art. 702-quater è inutilmente decorso, in quanto l'atto di citazione d'appello,





notificato a mezzo posta, è stato spedito l'8 aprile 2011. Nel merito, hanno ribadito la infondatezza delle censure mosse dalla parte appellante.

4. L'appello è tempestivo, in quanto l'ordinanza impugnata è stata depositata il 1° marzo 2011 e comunicata dalla cancelleria, a mezzo ufficiale giudiziario, al procuratore domiciliatario della Banca avv. Marta Michelon, l'11 marzo 2011, onde il termine di trenta giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c., non era spirato: il plico postale contenente l'atto di citazione è stato infatti spedito dalla Banca l'8 aprile 2011.

5. Nel merito, è sufficiente richiamare il recente arresto n. 7776/14 della terza sezione civile della suprema corte, nel quale si ribadisce quanto già affermato dalle sezioni unite nella sentenza n. 13095/13: lo *ius poenitendi* deve trovare applicazione in qualsiasi ipotesi di vendita di strumenti finanziari, conclusa nell'ambito dei servizi di investimento di cui all'art. 1, 5° comma, t.u.f. e, dunque, anche — la circostanza è pacifica in causa — quando i contratti di investimento sono stati conclusi in occasione della prestazione del servizio di negoziazione. A sostegno di tale interpretazione la corte adduce l'esigenza di tutelare il cliente non professionale, il quale, al di fuori di un contesto istituzionalmente preposto alla conclusione di operazioni di investimento, potrebbe trovarsi vincolato da contratti sui quali non abbia potuto adeguatamente riflettere.

6. E non può trovare accoglimento l'obiezione della inapplicabilità dell'art. 30 al caso di specie, a seguito della entrata in vigore dell'art. 56-quater d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con l. 9 agosto 2013 n. 98, che recita testualmente: «All'art. 30, 6° comma, d.leg. 24 febbraio 1998 n. 58, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'art. 1, 5° comma, lett. c), c bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la




medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'art. 1, 5° comma, lett. a)». Difatti, l'inciso «ferma restando» non può che far propendere per la natura interpretativa della novella. La disciplina di recente introduzione si applica a far data dal 1° settembre 2013, il che dimostra che la stessa, non essendo retroattiva, non può avere natura interpretativa, come ha esaustivamente chiarito la suprema corte nella citata sentenza n. 7776/14, la cui motivazione si richiama *per relationem*.

7. Nella comparsa conclusionale la parte appellante agita la tesi, per la verità espressa in maniera non del tutto perspicua, della inapplicabilità dell'art. 30 Tuf "in ragione della prescrizione/difetto di interesse", riportando un brano della decisione 28 agosto 2013 del tribunale di Roma, pronunciatosi su di una eccezione di prescrizione tempestivamente formulata. Il che non è avvenuto nel caso in esame, onde è superfluo esaminare la fondatezza di tale rilievo, palesemente tardivo ex art. 345 c.p.c. (Cass. n. 23270/11).

8. Non essendo stata impugnata dagli appellati la statuizione relativa alle spese di lite relative al giudizio di primo grado, la sentenza gravata deve essere integralmente confermata anche in ordine alla compensazione delle stesse (Cass. n. 23226/13). In forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c. è invece dovuta agli appellati la rifusione delle spese di lite di questo giudizio, liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa n. 827/2011 r.g. promossa dalla Banca  
nei confronti di

6 




avverso l'ordinanza 1° marzo 2011 del tribunale di Padova,

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la ordinanza impugnata;
- condanna la Banca Fideuram alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di lite di questo grado del giudizio, liquidate nella somma di euro 4.527,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.

Venezia, 11 marzo 2015-


il consigliere estensore

Paola Di Francesco





il Presidente

Vittorio Rossi



IL CANCELLIERE



DATO AVVISO  
TELEMATICO  
Oggi 13 APR. 2015  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Venezia,

13 APR 2015



IL CANCELLIERE

Dott.ssa Carla Greco

